

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2017, n. 1171

Dgr. n. 1479/2011, "Nuovo Assetto del Servizio Emergenza Urgenza 118". Modifiche e linee guida transitorie per l'affidamento e gestione di postazioni del Servizio Emergenza Urgenza 118 Regione Puglia.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie del responsabile del procedimento e confermate dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Offerta Territoriale e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riferisce.

Visto:

- la DGR n. 1479/2011 "Nuovo Assetto del Servizio Emergenza Urgenza 118" con la quale veniva rimodulato lo schema di convenzione tra le AA.SS.LL. e le Associazioni di volontariato, già adottato con DGR n. 1171/2008, per la fornitura di mezzi di soccorso idonei ad assicurare le postazioni territoriali del Servizio di Emergenza Sanitaria, per far fronte alle esigenze organizzative e di gestione sia a livello Aziendale che Regionale;
- la DGR n. 1788/2011 "Nuovo Assetto del Servizio Emergenza Urgenza 118" RETTIFICA ED INTEGRAZIONE, con la quale venivano rettificati alcuni refusi relativi agli allegati A1 e B1 della DGR 1479/2011.
- l'allegato "C" della DGR 1479/2011 con il quale veniva identificata la procedura di Selezione per individuare le Associazioni di Volontariato a cui affidare le postazioni relative al Servizio di Emergenza urgenza 118.

Considerato

- che tale procedura risultava pienamente aderente al dettato normativo allora vigente così come delineato dal codice dei contratti in cui era previsto che per i Servizi esclusi non poteva applicarsi la regola della separazione, ai fini della offerta più vantaggiosa, tra elementi soggettivi dell'offerente ed elementi qualitativi dell'offerta.

Atteso che:

- a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016, "Nuovo Codice degli Appalti", i criteri di assegnazione delle convenzioni per la gestione delle postazioni SEU 118, così come previsti dalla DGR 1749/2011, ed il relativo sistema di valorizzazione dell'esperienza non trovano piena conferma nel nuovo dettato normativo;
- nel corso degli ultimi anni si sono susseguite novità normative e pronunce della giurisprudenza interna e di quella comunitaria in tema di affidamento dei servizi di trasporto in ambulanza, che hanno tentato di realizzare un difficile contemperamento tra tutela della concorrenza e principi di universalità, solidarietà, efficienza economica e adeguatezza, costruendo un sistema indirizzato a valorizzare le finalità sociali ma anche *"al controllo dei costi legati a tali servizi"* (Corte di Giustizia UE, sent. 11 dicembre 2014, C-113/13)
- la direttiva comunitaria 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, ha espressamente previsto che **"i servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza non dovrebbero essere esclusi"**.
- l'art. 17 del d.lgs. 50/2016 ha confermato tale impostazione stabilendo che sono esclusi dal campo di applicazione del decreto gli affidamenti: *"h) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza"*;
- sul punto si è registrato altresì l'intervento dell'ANAC che nelle linee guida allegate alla Delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 ha ricordato come: *"La disfunzione dei meccanismi concorrenziali, infatti, favorisce comportamenti distortivi, quali la presentazione di offerte particolarmente favorevoli sotto il profilo economico, ma inaffidabili sotto il profilo qualitativo, la formazione di accordi collusivi finalizzati a compartimentare il mercato di riferimento, la creazione di rendite di posizione volte a impedire l'accesso di nuovi operatori e/o la fidelizzazione forzata dell'amministrazione nei confronti di un determinato fornitore"*, e che,

tuttavia, *l'amministrazione può richiedere la **dimostrazione della conoscenza del territorio di riferimento**, ottenuta anche grazie allo **svolgimento di servizi analoghi** sullo stesso, ai fini della partecipazione alla procedura di selezione o dell'attribuzione di un punteggio ulteriore, soltanto nei casi in cui ciò si giustifichi in relazione a particolari esigenze di esecuzione della prestazione. Inoltre, si evidenzia che, nel caso in cui l'erogazione del servizio richieda un lavoro di rete, ovvero il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio, l'amministrazione deve evitare, laddove possibile, di richiedere ai fini della partecipazione o della valutazione dell'offerta di aver già attivato convenzioni con tali soggetti, prevedendo, invece, tale requisito ai soli fini dell'esecuzione".*

- si ritiene, pertanto, indispensabile rimodulare la disciplina regionale relativa all'assegnazione ed alla gestione delle postazioni del Servizio Emergenza Urgenza 118 alla luce del D.Lgs n. 50/2016;
- sul territorio regionale risultano essere in scadenza alcune convenzioni per la gestione delle postazioni SEU 118 e che risulta già pervenuta dalla ASL di Taranto espressa richiesta al Dipartimento Promozione della Salute relativa a "problematiche in ordine all'affidamento alle Associazioni di volontariato dei servizi di trasporto sanitario di emergenza/urgenza";
- dette convenzioni, pertanto, non potranno essere più concesse in affidamento mediante i criteri previsti dall'All.C alla DGR 1479/2011 che non risultano più del tutto coerenti con la normativa in materia di affidamento dei servizi di trasporto in ambulanza;
- nelle more dell'elaborazione delle nuove linee guida regionali relative all'assegnazione ed alla gestione delle postazioni del Servizio Emergenza Urgenza 118 è opportuno stabilire criteri transitori di affidamento per tutte le convenzioni in scadenza, ivi comprese le convenzioni ad oggi già in proroga, a far data dall'entrata in vigore della presente deliberazione e sino alla pubblicazione delle future linee guida regionali per l'affidamento e gestione di postazioni SEU 118 Puglia;
- la sez. IV del D.Lgs 50/2016 stabilisce le modalità di affidamento di servizi sanitari, sociali e culturali, tra cui il servizio di trasporto dei pazienti in ambulanza (all. IX);
- nell'ottica di assicurare il perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio, deve essere valorizzata ai fini dell'affidamento delle postazioni SEU 118 oggetto di convenzione, la professionalità e l'esperienza acquisita, nel corso degli anni, dalle Associazioni di Volontariato, nonché la conoscenza ed il radicamento nel territorio di riferimento, dovendosi al tempo stesso assicurare che i soggetti affidatari *"non perseguano obiettivi diversi da quelli menzionati (...) che non traggano alcun profitto dalle loro prestazioni, a prescindere dal rimborso dei costi variabili, fissi e durevoli nel tempo necessari per fornire le medesime e che non procurino alcun profitto ai loro membri"* (così Corte di Giustizia UE, sent. 11 dicembre 2014, C-113/13) e dovendo garantire che tali previsioni non comportino l'esclusione di soggetti che possiedano i requisiti che garantiscano un elevato livello delle prestazioni;

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone:

1. di annullare, con effetto immediato, quanto stabilito dall'Allegato C) della DGR 1479/2011, poiché non perfettamente allineato con la normativa in vigore relativa all'affidamento dei Servizi per l'Emergenza Urgenza 118;
2. di stabilire che ogni AA.SS.LL. dovrà attenersi, al fine della selezione dei soggetti gestori delle postazioni SEU 118, alle procedure previste dalla sez. IV D.Lgs 50/2016. Tale selezione dovrà essere attivata per tutte le convenzioni in fase di scadenza, ivi comprese le eventuali convenzioni ad oggi già in proroga, a far data dall'entrata in vigore della presente deliberazione, sino alla pubblicazione delle future linee guida regionali per l'affidamento e gestione di postazioni SEU 118 Puglia, valorizzando la professionalità e l'esperienza che ogni Associazione di Volontariato partecipante alla selezione abbia acquisito nel corso degli anni e, tuttavia, contemperando tale esigenza con quelle di trasparenza e apertura del sistema ai soggetti che possiedono le caratteristiche richieste;
3. di stabilire che, in ragione della transitorietà della presente disciplina, la durata massima delle convenzioni relative al Servizio Emergenza Urgenza 118 affidate con le procedure di cui all'art. 143 D.Lgs 50/2016, ai

sensi della presente Dgr non potrà superare 1 (uno) anno e potrà essere rinnovabile di massimo un altro anno.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS 118/2011

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, lett. K.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
 - viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, dal Dirigente di Servizio, dal Dirigente di Sezione e dal Direttore del Dipartimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

Per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata

4. di annullare, con effetto immediato, quanto stabilito dall'Allegato C) della DGR 1479/2011, poiché non perfettamente allineato con la normativa in vigore relativa all'affidamento dei Servizi per l'Emergenza Urgenza 118;
5. di stabilire che ogni AA.SS.LL. dovrà attenersi, al fine della selezione dei soggetti gestori delle postazioni SEU 118, alle procedure previste dalla sez. IV D.Lgs 50/2016. Tale selezione dovrà essere attivata per tutte le convenzioni in fase di scadenza, ivi comprese le eventuali convenzioni ad oggi già in proroga, a far data dall'entrata in vigore della presente deliberazione, sino alla pubblicazione delle future linee guida regionali per l'affidamento e gestione di postazioni SEU 118 Puglia, valorizzando la professionalità e l'esperienza che ogni Associazione di Volontariato partecipante alla selezione abbia acquisito nel corso degli anni e, tuttavia, contemperando tale esigenza con quelle di trasparenza e apertura del sistema ai soggetti che possiedono le caratteristiche richieste;
6. di stabilire che, in ragione della transitorietà della presente disciplina, la durata massima delle convenzioni relative al Servizio Emergenza Urgenza 118 affidate con le procedure di cui all'art. 143 D.Lgs 50/2016, ai sensi della presente Dgr non potrà superare 1 (uno) anno e potrà essere rinnovabile di massimo un altro anno.
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano